Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 | **ROMA — Venerdì, 13 agosto** | **Numero 189.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 544 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1906, n. 350;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1907, n. 570;

Veduto il R. decreto 30 maggio 1907, n. 475;

Veduto il R. decreto 16 aprile 1908, n. 242;

Sentita la Commissione istituita a norma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1904, n. 689;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni scolastiche per la ispezione degli Istituti pubblici e privati d'istruzione elementare nelle provincie di Ascoli, Bari, Catania, Lecce, Sassari, sono modificate secondo la tabella annessa al presente decreto, che sarà firmata d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella delle circoscrizioni scolastiche e delle residenze degli ispettori.

PROVINCIA DI ASCOLI

1ª *circoscrizione*
con residenza in Ascoli

1. Ascoli — 2. Acquasanta — 3. Acquaviva — 4. Appignano — 5. Arquata — 6. Castel di Lama — 7. Castorano — 8. *Colli* — 9. Folignano — 10. Maltignano — 11. Monsanpolo — 12. Monteprandone — 13. Montegallo — 14. Offida — 15. Palmiano — 16. Roccafluvione — 17. San Benedetto — 18. Spinetoli — 19. Venarotta.

2ª *circoscrizione*
con residenza in Ascoli

1. Amandola — 2. Campofilone — 3. Carassai — 4. Castignano — 5. Comunanza — 6. Cossignano — 7. Cupramarittima — 8. Force — 9. Grottammare — 10. Massignano — 11. Montedinove — 12. Montefalcone — 13. Montefiore — 14. Montefortino — 15. Monteleone — 16. Montelparo — 17. Montalto — 18. Montemonaco — 19. Monterinaldo — 20. Monte San Pietro Morico — 21. Ortezzano — 22. Pedaso — 23. Ripatransone — 24. Rotella — 25. Santa Vittoria — 26. Servigliano.

3ª *circoscrizione*
con residenza in Fermo

1. Fermo — 2. Altidona — 3. Belmonte — 4. Falerone — 5. Francavilla — 6. Grottazzolina — 7. Lapedona — 8. Magliano — 9. Massafermana — 10. Montappone — 11. Montegiberto — 12. Montegiorgio — 13. Montegranaro — 14. Monterubbiano — 15. Monte San Pietrangeli — 16. Monte Vidon Combatte — 17. Monte Vidon Corrado — 18. Montottone — 19. Monturano — 20. Petritoli — 21. Ponzano — 22. Porto San Giorgio — 23. Rapagnano — 24. Sant'Elpidio — 25. Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI BARI

1ª *circoscrizione*
con residenza in Bari

1. Bari — 2. Bitetto — 3. Bitonto — 4. Bitritto — 5. Canneto — 6. Capurso — 7. Carbonara — 8. Ceglie — 9. Cellammare — 10. Loseto — 11. Modugno — 12. Montrone — 13. Noicattaro — 14. Palo — 15. Sannicandro — 16. Triggiano — 17. Valenzano — 18. Giovinazzo

2ª *circoscrizione* (istituzioni femminili)
con residenza in Bari

1. Bari - Scuole elementari rette da donne — 2. Tutti gli asili infantili della Provincia — 3. Tutti gli educandati femminili e gli Istituti privati femminili della Provincia.

3ª *circoscrizione*
con residenza in Barletta

1. Barletta — 2. Andria — 3. Bisceglie — 4. Canosa — 5. Corato — 6. Molfetta — 7. Ruvo — 8. Terlizzi — 9. Trani.

4ª *circoscrizione*
con residenza in Altamura

1. Altamura — 2. Acquaviva — 3. Binetto — 4. Cassano — 5. Gioia — 6. Gravina — 7. Grumo — 8. Santeramo — 9. Spinazzola — 10. Toritto — 11. Minervino.

5ª *circoscrizione*
con residenza in Monopoli

1. Monopoli — 2. Alberobello — 3. Casamassima — 4. Castellana — 5. Cisternino — 6. Conversano — 7. Fasano — 8. Locorotondo — 9. Mola — 10. Noci — 11. Polignano — 12. Putignano — 13. Rutigliano — 14. San Michele — 15. Turi.

PROVINCIA DI CATANIA

1ª *circoscrizione*
con residenza in Catania

1. Catania — 2. Gravina — 3. Mascalucia — 4. Misterbianco — 5. Motta Sant'Anastasia — 6. San Giovanni di Galermo — 7. San Giovanni la Punta — 8. San Gregorio di Catania — 9. San Pietro Clarenza — 10. Sant'Agata di Battiati — 11. Tremestieri Etneo — 12. Scordia.

2ª *circoscrizione* (istituzioni femminili)
con residenza in Catania

1. Catania — 2. Acireale (centro) — 3. Caltagirone (centro) — 4. Giarre (centro) — 5. Mascali — 6. Trecastagni — 7. Riposto (centro).

3ª *circoscrizione*
con residenza in Adernò

1. Adernò — 2. Belpasso — 3. Biancavilla — 4. Bronte — 5. Maletto — 6. Camporotondo — 7. Nicolosi — 8. Paternò — 9. Pedara — 10. Santa Maria di Licodia — 11. Trecastagni — 12. Viagrande — 13. Zafferana Etnea.

4ª *circoscrizione*
con residenza in Acireale

1. Acireale — 2. Acibonaccorsi — 3. Acicastello — 4. Acicatena — 5. Aci Sant'Antonio — 6. Calatabiano — 7. Castiglione di Sicilia — 8. Fiumefreddo — 9. Giarre — 10. Linguaglossa — 11. Mascali — 12. Piedimonte — 13. Randazzo — 14. Riposto.

5ª *circoscrizione*
con residenza in Caltagirone

1. Caltagirone — 2. Grammichele — 3. Licodia Eubea — 4. Militello Val di Catania — 5. Mineo — 6. Mirabella Imbaccari — 7. Palagonia — 8. Raddusa — 9. Ramacca — 10. San Cono — 11. San Michele Ganzeria — 12. Vizzini.

6ª *circoscrizione*
con residenza in Nicosia

1. Agira — 2. Assoro — 3. Catenanuova — 4. Centuripe — 5. Cerami — 6. Gagliano Castelferrato — 7. Leonforte — 8. Nicosia — 9. Nissoria — 10. Regalbuto — 11. Sperlinga — 12. Troina.

PROVINCIA DI LECCE

1ª *circoscrizione*
con residenza in Lecce

1. Lecce — 2. San Cesario — 3. Lequile — 4. Cavallino — 5. San Donato — 6. Lizzanello — 7. Monteroni — 8. Arnesano — 9. San Pietro Lama — 10. Copertino — 11. Leverano — 12. Vernole — 13. Castri — 14. Melendugno — 15. Martano — 16. Caprarica — 17. Nardò — 18. Galatone — 19. Aradeo — 20. Neviano — 21. Seclì — 22. Calimera — 23. Novoli — 24. Carmiano.

2ª *circoscrizione*
con residenza in Brindisi

1. Manduria — 2. Avetrana — 3. Maruggio — 4. Sava — 5. Fragagnano — 6. San Marzano — 7. Torre Santa Susanna — 8. Erchio — 9. Brindisi — 10. Mesagne — 11. Campi — 12. Cellino — 13. San Pietro Vernotico — 14. Squinzano — 15. Torchiarolo — 16. Salice — 17. Veglie — 18. Guagnano — 19. S. Donaci — 20. San Pancrazio — 21. Trepuzzi — 22. Latiano — 23. Surbo.

3ª *circoscrizione*
con residenza in Gallipoli

1. Gallipoli — 2. Alezio — 3. Galatina — 4. Corigliano — 5. Cutrofiano — 6. Martignano — 7. Sogliano — 8. Soleto — 9. Sternatia — 10. Zollino — 11. Parabita — 12. Matino — 13. Tuglie — 14. Casarano — 15. Racale — 16. Taviano — 17. Ugento — 18. Alliste — 19. Taurisano.

4ª *circoscrizione*
con residenza in Maglie

1. Maglie — 2. Cursi — 3. Giuggianello — 4. Muro — 5. Sanarica — 6. Scorrano — 7. Poggiardo — 8. Andrano — 9. Diso — 10. Minervino — 11. Nociglia — 12. Ortelle — 13. Spongano — 14. Surano — 15. Ruffano — 16. Specchia — 17. Supersano — 18. Presicce — 19. Acquarica — 20. Salve — 21. Alessano — 22. Corsano — 23. Tiggiano — 24. Tricase — 25. Miggiano — 26. Montesano — 27. Gagliano — 28. Castrignano Capo — 29. Morciano — 30. Patù — 31. Otranto — 32. Giurdignano — 33. Uggiano — 34. Palmariggi — 35. Cannole — 36. Bagnolo — 37. Carpignano — 38. Castrignano — 39. Melpignano.

5ª *circoscrizione*
con residenza in Ostuni

1. Ostuni — 2. Martina — 3. Ceglie — 4. San Vito — 5. Carovigno — 6. Grottaglie — 7. Montemesola — 8. Monteiasi — 9. Francavilla — 10. Oria.

6ª *circoscrizione*
con residenza in Taranto

. Mottola — 2. Palagiano — 3. Castellaneta — 4. Ginosa — 5. Laterza — 6. Massafra — 7. Taranto — 8. San Giorgio — 9. Carosino — 10. Monteporano — 11. Roccaforzata — 12. Faggiano — 13. Pulsano — 14. Lizzano — 15. Leporano.

PROVINCIA DI SASSARI

1ª *circoscrizione*
con residenza in Sassari

. Sassari — 2. Cargeghe — 3. Castelsardo — 4. Chiaramonti — 5. Codrongianus — 6. Florinas — 7. Itiri — 8. Laerru — 9. Martis — 10. Muros — 11. Nulvi — 12. Osilò — 13. Ossi — 14. Ploaghe — 15. Portotorres — 16. Putifigari — 17. Sennori — 18. Sorso — 19. Tissi — 20. Uri — 21. Usini.

2ª *circoscrizione*
con residenza in Alghero

1. Alghero — 2. Banari — 3. Bessude — 4. Bonnanaro — 5. Bonorva — 6. Borutta — 7. Cheremule — 8. Cosseine — 9. Giave — 10. Mara — 11. Monteleone — 12. Olmedo — 13. Padria — 14. Pozzomaggiore — 15. Romana — 16. Siligo — 17. Semestene — 18. Tieri — 19. Torralba — 20. Villanova.

3ª *circoscrizione*
con residenza in Ozieri

1. Ozieri — 2. Alà dei Sardi — 3. Anela — 4. Ardara — 5. Benetutti — 6. Bono — 7. Bottidda — 8. Buddusò — 9. Bultei — 10. Burgos — 11. Esporlatu — 12. Illorai — 13. Ittireddu — 14 Mores — 15. Nughedu — 16. Nule — 17. Oschiri — 18. Pattada — 19. Tula.

4ª *circoscrizione*
con residenza in Tempio

1. Tempio — 2. Aggius — 3. Berchidda — 4. Bortigiadas — 5. Bulzi — 6. Calangianus — 7. La Maddalena — 8. Luras — 9. Monti — 10. Nuchis — 11. Perfugas — 12. Santa Teresa — 13. Sedini — 14. Terranova.

5ª *circoscrizione*
con residenza in Nuoro

1. Nuoro — 2. Bolotana — 3. Fonni — 4. Gavoi — 5. Lei — 6. Lodine — 7. Mamoiada — 8. Oliena — 9. Ollolai — 10. Olzai — 11. Oniferi — 12. Orani — 13. Orgosolo — 14. Orotelli — 15. Ottana — 16. Ovodda — 17. Sarule — 18. Silanus.

6ª *circoscrizione*
con residenza in Nuoro

1. Bitti — 2. Dorgali — 3. Galtelli — 4. Irgoli — 5. Loculi — 6. Lodè — 7. Lula — 8. Onani — 9. Onifai — 10. Orosei — 11. Orune — 12. Osidda — 13. Posada — 14. Siniscola — 15. Torpè.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 551 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 dicembre 1905, n. 642, col quale furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei Comuni della Provincia di Forlì;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1907, numero CCCCXVIII, col quale dal comune di Gemmano furono staccate le frazioni di Taverna e Montecucco, che vennero aggregate al comune di Monte Colombo;

Vista la deliberazione della Commissione centrale che ha determinato le variazioni da apportarsi ai canoni daziari dei detti due Comuni per effetto delle accennate modificazioni nella loro circoscrizione territoriale;

Visto l'art. 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il canone daziario governativo in corso pel comune di Gemmano è ridotto dalla somma di annue lire quattrocentoventuna e centesimi settanta (L. 421.70), alla somma di annue lire trecentottantuna e centesimi settanta (L. 381.70).

Art. 2.

Il canone daziario governativo in corso pel comune di Monte Colombo, è aumentato dalla somma di an-

nue lire ottocentosettantotto e centesimi undici (L. 878.11) alla somma di annue lire novecentodiciotto e centesimi undici (L. 918.11).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Somalia italiana è autorizzato a rilasciare nella Goscia a scopo di coltivazioni tropicali, alle condizioni tutte contenute nell'unito schema di contratto, le seguenti concessioni:

ai signori cav. Giuseppe Nocilla ed al figlio Vallosio Nocilla due appezzamenti di terreno di cui uno compreso tra Ag-Aleg, Bendor-Suguma, il fiume Giuba e le dune, e l'altro tra la carovaniera di Buloboda, Torda, il confine della concessione Carpanetti e le dune poste a sud, per l'estensione complessiva di ettari 500;

all'ingegnere Giovanni Negri due appezzamenti di terreno di cui uno di ettari 200 circa nella pianura sottostante a Giumbo ed un altro di ettari 300 circa ad est dei terreni che formeranno oggetto delle prime due concessioni di 5000 ettari sulla sponda del Giuba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Schema per le concessioni Negri e Nocilla

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI

Schema di contratto per concessioni di terreno a scopo di coltivazioni tropicali nella Somalia italiana (regione della Goscia).

Art. 1.

Il Governo della colonia del Benadir rappresentato dal. . . . . concede al signor . . . . per la durata di 60 anni due appezzamenti a scopo di coltivazioni tropicali siti . . . . dell'estensione di ettari . . . . il primo, e di ettari . . . . il secondo, da determinarsi di accordo fra il concessionario ed il governatore, in maniera che non rimangano in alcun modo lesi i diritti degli indigeni, quali saranno riconosciuti al momento della concessione o lo potranno essere più tardi in base all'assetto del regime fondiario.

Art. 2.

A spese del concessionario sarà fatto dal Governo coloniale la delimitazione dei terreni ed entro tre mesi dall'avvenuta determinazione il rilievo topografico di essi alla scala di 1:25,000 in due esemplari, uno dei quali col visto del Governo dovrà essere allegato alla copia del presente contratto a mani del signor . . . .

Art. 3.

Il signor . . . . si obbliga, sotto pena di decadimento dell'intera concessione, ad iniziare entro il primo anno dalla data della delimitazione i lavori di coltivazione, a porre in coltura complessivamente nei due appezzamenti, distribuendo in ciascuno di essi le coltivazioni in proporzione alla relativa estensione, una superficie di 25 ettari per la fine del 2° anno, di 50 per la fine del 3°, di 75 per la fine del 4°, di 100 alla fine del 5°.

È pure fatto obbligo al sig. . . . . sotto pena di decadimento dell'intera concessione, di aver fatto percorrere dalle colture in un periodo di 10 anni l'intera superficie coltivabile dei due appezzamenti e di giustificare, secondo le norme stabilite dal Governo coloniale, l'impiego nello stesso periodo, per lo sviluppo ed il miglioramento dei terreni, di una somma non minore di lire cinquantamila.

Art. 4.

I terreni concessi saranno per i primi 5 anni esenti da qualsiasi canone o imposta fondiaria.

Per il susseguente periodo di 20 anni i canoni e le imposte da pagarsi dal concessionario, non potranno superare un massimo di lire italiane due per ogni ettaro di terreno, a meno che il Governo non provveda alla costruzione di una linea ferroviaria che congiunga la zona delle concessioni alla costa, nel qual caso il limite massimo ne potrà essere aumentato, sino a raggiungere la cifra di quattro lire per ettaro, di una percentuale proporzionata al plus valore acquistato dai terreni con l'esercizio della ferrovia, in relazione alla loro distanza dalla ferrovia stessa ed ai vantaggi che essa porti alla concessione.

Dopo il periodo di 25 anni il concessionario sarà tenuto a corrispondere quei canoni e quelle imposte che fossero a quell'epoca adottate nella colonia del Benadir per le concessioni della stessa specie di quella in discorso.

Saranno in ogni caso esclusi dal pagamento di canoni ed imposte gli appezzamenti coltivati a granaglie od ortaggi, per il mantenimento degli agricoltori ed operai impiegati nella concessione, e quelli tenuti incolti per necessità di pascolo.

Art. 5.

Il periodo di esenzione dalle imposte, di cui all'articolo prece-

dente, sarà portato ad anni dieci, qualora il concessionario impieghi nella concessione, conducendole a proprie spese, un certo numero di famiglie di coltivatori italiani con non meno di tre uomini adulti atti al lavoro, esclusi i macchinisti e simili.

Art. 6.

Il concessionario sarà tenuto a pagare i diritti doganali vigenti nella colonia.

Art. 7.

Il macchinario, gli attrezzi e le sementi da impiegarsi nella concessione, godranno di franchigia doganale nella colonia.

Art. 8.

La concessione s'intende limitata alla superficie del terreno, restando il sottosuolo di esclusiva proprietà del Demanio della colonia.

Art. 9.

Il concessionario avrà la facoltà di scavare pozzi d'acqua, di aprire strade e di compiere tutte le altre opere che risultino necessarie a conseguire gli scopi della concessione.

I fiumi e canali irrigatori ora esistenti sono di esclusiva proprietà del Governo, essendone riservato al concessionario solo l'uso gratuito, salvo il disposto dell'art. 18.

Art. 10.

Si intendono riservati i diritti dei terzi sui terreni concessi, diritti per le cui conseguenze il Governo, così della colonia come della madre patria, non assume nessuna responsabilità in nessun caso, fino a che non siano determinati i beni domaniali della colonia.

Art. 11.

È fatto obbligo al concessionario di rilasciare nel terreno concesso, a richiesta del Governo della colonia, in qualsiasi tempo gratuitamente e senza indennità di sorta, le zone di terreno occorrenti alla pubblica viabilità e alle opere di fortificazione militare secondo i tracciati, le modalità e le dimensioni che verranno dal Governo della colonia determinati.

Art. 12.

Il concessionario sarà naturalmente esonerato dal pagamento dei canoni e delle imposte che gravano sugli appezzamenti di terreno rilasciati in virtù degli articoli 10 e 11.

Art. 13.

Il concessionario non avrà diritto ad indennità per le conseguenze delle servitù militari e dei regolamenti di polizia militare, nè per qualsiasi imposta o tassa che potrà essere per l'avvenire applicata in colonia, eccezione fatta per quelle sopra specificate.

In caso di decadenza della concessione, per le opere di qualsiasi genere esistenti nel terreno concesso, verrà applicato l'art. 450 del Codice civile.

Art. 14.

Il concessionario è tenuto a rispettare le strade esistenti nella regione, il diritto di passaggio o quello di presa d'acqua dai pozzi esistenti.

Art. 15.

Il concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare i regolamenti che verranno emanati relativamente ai rapporti dei lavoratori bianchi con gli indigeni.

Art. 16.

La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi, nè appezzamenti di essa potranno essere dati in affitto o a mezzadria senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 17.

In caso di morte del concessionario la concessione passerà di diritto agli eredi, i quali rimarranno sempre responsabili in solido verso l'Amministrazione per quanto si riferisce alla esecuzione del contratto.

Art. 18.

La presente concessione s'intende soggetta a tutte le norme in vigore o che andranno in vigore nella colonia per quanto riguarda le acque, i boschi, le strade ed altri interessi d'ordine pubblico.

Art. 19.

Il presente contratto è convenuto provvisoriamente fra le parti, fino a che non sia pubblicato il regolamento per la concessione dei terreni nella colonia del Benadir, in base al quale sarà fatta la concessione definitiva a condizioni non inferiori per il concessionario, con le norme e le forme che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Art. 20.

Il signor . . . . per gli effetti del presente contratto elegge il suo domicilio in Mogadiscio.

Art. 21.

Il presente contratto sarà obbligatorio pel concessionario dal giorno della firma e pel Governo della colonia soltanto quando sarà approvato con decreto Reale.

Il numero **CCXLIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sul Collegi di probi-viri per le industrie e il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Visto il R. decreto 1° aprile 1900, n. CX, col quale vennero stabilite le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per l'industria del legno e della paglia, istituito in Firenze con R. decreto 21 aprile 1898, numero CXXVI;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali per gli operai del Collegio di probi-viri istituito in Firenze, per l'industria del legno e della paglia, stabilite con R. decreto 1° aprile 1900, n. CX, sono modificate come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli operai
Firenze	Firenze	4
Prato	Prato, Campi Bisenzio, Brozzi . . .	1
Fiesole	Fiesole, Bagno a Ripoli	1
Lastra a Signa	Lastra a Signa, Signa	1
Sesto Fiorentino	Sesto Fiorentino	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1909

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCLIX (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale l'opera pia di Martirano - Aiello - Jacurso e San Leo di Briatico viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Guidetti dott. Eugenio, consigliere di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato a sua domanda in servizio.

Con R. decreto del 1° luglio 1909:

Luisi dott. Vincenzo, segretario di 2ª classe, id. id.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Pisani cav. dott. Giuseppe, consigliere di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Troisi rag. Amedeo, ragioniere di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 giugno 1909:

Adamo Giacomo, applicato di 2ª classe collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Vincenti comm. dott. Pasquale, medico di porto di 1ª classe, collocato a riposo per infermità provenienti da causa di servizio.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Pelagallo Achille, sottoassistente di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, a sua domanda.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Carolei dott. Pasquale, vice commissario di 1ª classe, richiamato in servizio a sua domanda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 12 ottobre 1908:

Acquaroli Vincenzo, già cancelliere della pretura di Aquilonia, nominato con decreto 29 agosto 1908, non ancora registrato segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi, è richiamato al precedente posto di cancelliere della pretura di Aquilonia, con l'annuo stipendio di L. 2433.33 per l'esercizio in corso e di L. 2500 per gli esercizi successivi.

Ciani Gennaro, già aggiunto di cancelleria della pretura di Acerenza, nominato con decreto 29 agosto 1908, non ancora registrato, cancelliere della pretura di Aquilonia, con l'annuo stipendio di L. 1833.33 per l'esercizio corrente e di L. 2000 per gli esercizi successivi, è, invece, nominato cancelliere della pretura di Carovilli, con l'annuo stipendio di L. 1833.33 per l'esercizio corrente e di L. 2000 per gli esercizi successivi.

Con R. decreto del 15 ottobre 1908:

Rossi Giovanni, cancelliere del tribunale civile e penale di Sondrio, è nominato cancelliere della Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di L. 4333.33 per l'esercizio corrente e di L. 4500 per gli esercizi successivi.

Gordini Alfonso, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Roma, è, per merito, nominato cancelliere della Corte d'appello di Brescia, con l'annuo stipendio di L. 4333.33 per l'esercizio corrente e di L. 4500 per gli esercizi successivi.

Dosi Arturo, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Asti, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Asti, con l'attuale stipendio di L. 2766.66 per l'esercizio corrente e di L. 3000 per gli esercizi successivi.

Arrobbio Stefano, vice cancelliere del tribunale di Milano, è nominato cancelliere della pretura di Capano d'Adda, con l'attuale stipendio di L. 2300 per l'esercizio corrente e di L. 2500 per gli esercizi successivi.

Con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1908:

Cortella Angelo, cancelliere del tribunale civile e penale di Milano, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di L. 4333.33 per l'esercizio corrente e di L. 4500 per gli esercizi successivi.

Segre Giuseppe, cancelliere della pretura di Cassano d'Adda, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Milano, con l'attuale stipendio di L. 1833.33 per l'esercizio corrente e di L. 2000 per gli esercizi successivi.

Con decreto Ministeriale del 17 ottobre 1908:

Meinardi Eugenio, vice cancelliere del tribunale di Cuneo, previo parere della Commissione distrettuale, è sospeso dall'ufficio per giorni 15 al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Il decreto Ministeriale 15 luglio 1906, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1906, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 29, riguardante gli alunni Mazzella Alfio, Ortolani Augusto, Feligetti Evro, Trizzino Antonino, Filippetti Emilio, nella parte riguardante Filippetti Emilio è così rettificato: Filippetti Emilio, alunno gratuito nella Corte d'appello di Ancona, è esonerato dal servizio dal 1° agosto 1906 per adempiere agli obblighi della leva militare, lasciandosi per lui vacante il posto nella Corte stessa.

Notari.

Con R. decreto dell'8 agosto 1908,
registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1908:

Furnari Antonino, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Boccioleto, distretto notarile di Novara.

Andreucci Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Ciorlano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Masella Girolamo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di San Potito Sannitico, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Carbonaro Gaetano Alberto, notaro residente nel comune di Cassaro, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Modica.

Schirò Carmelo, notaro residente nel comune di Santo Stefano di Briga, distretto notarile di Messina, è traslocato a Galati, frazione del comune di Messina, stesso distretto

Schiflino Raffaele, notaro residente nel comune di Abriola, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Calvello, stesso distretto.

Con R. decreto del 18 agosto 1908,
registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1908:

Sabatini Riccardo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza in Rassina, frazione del comune di Castelfocognano, distretto notarile di Arezzo.

De Magistris Eraclio, notaro residente nel comune di Pula, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo.

Giannelli Francesco, notaro residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo.

Pasinetti Angelo, notaro nel comune di Schilpario, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Ardesio, stesso distretto.

Fiorilli Pio, notaro residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Veroli, stesso distretto.

Rosa Giov. Battista, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro nel comune di Carate Brianza, distretto notarile di Milano, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Duranti Odoardo, notaro residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Cattaneo Angelo, notaro residente nel comune di Orio Litta, distretto notarile di Lodi, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Basta Nunzio, notaro residente nel comune di Canosa di Puglia, distretto notarile di Trani, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Molisani Amedeo, notaro residente nel comune di Villalfonsina, distretto notarile di Lanciano, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 7 settembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo:

Capotosti Francesco, notaro in Monterubbiano, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, con l'annuo stipendio di L. 500, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di L. 25.

Poma Giacomo, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Monte San Giuliano, coll'annuo stipendio di L. 600, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 30.

Con R. decreto del 14 settembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo:

Stranieri Francesco, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Manduria, coll'annuo stipendio di L. 400, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 20.

Con R. decreto del 14 settembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo:

Bernardi Cesare, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile sussidiario di Camerino, coll'annuo stipendio di L. 1000, è, a sua domanda, dispensato da detta carica.

Pernigotti Giuseppe, notaro in Sant'Agata Fossili, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato, coll'annuo stipendio di L. 2000, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 200.

Con R. decreto del 17 settembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre successivo:

Cavaliere Serafino, notaro in Mesagne, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 150, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 25.

Castelli Calogero, notaro in Naro, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 300, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 15.

Con R. decreto del 22 settembre 1908,
registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo:

Pompili Alberto, notaro in Palombara Sabina, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 600, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 30.

Marcataio Giovanni, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Caccamo, coll'annuo stipendio di L. 365, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 15.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1908:

Sono accettate le dimissioni del signor Augusto Pignoloni dall'ufficio di subeconomo dei benefizi vacanti di Ascoli Piceno.

Il decreto ministeriale del 15 settembre 1908, pubblicato nel Bollettino ufficiale, n. 38, riguardante Seno Antonio, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1908.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 7 agosto 1909, in Campo San Martino, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 11 agosto 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0 n. 373,538 (già n. 1,258,337 del consolidato 5 0[0), per L. 78.75 e n. 373,534 (già n. 1,258,333 consolidato 5 0[0), per L. 120, al nome di Biasetti *Augusto* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vinois Giacinta, domiciliato a Biella (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Biasetti *Agostino* fu Giacomo, minore, ecc. come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 221,765 di L. 105, n. 226,650 di L. 206.25, e n. 257,997 di L. 11.25 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti a quelle nn. 934,011, 996,124 e 1,071,644 del già consolidato 5 0[0), al nome di Castellani *Felicita* fu Achille, minore, sotto la patria potestà della madre Bonfadini Carolina e sotto la curatela speciale di Panizza Giuseppe, domiciliata in Brescia, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castellani *Angela-Felicita*, vulgo *Felicita*, fu Achille, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, n. 130,717 per L. 1125 - 1050 (già n. 697,556 del cons. 5 0[0), al nome di *Tamburri Francesco*, fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Mola Francesca, domiciliato in Napoli (libera) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Tamburi Francescantonio Vittorio-Emanuele*, fu Pasquale, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 434,463 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 292.50 - 273 al nome di Finzi Bice fu Emanuele moglie di Foà *Francesco*, domiciliata a Milano, con vincolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Finzi Bice fu Emanuele moglie di Foà *Ferruccio*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Nunziatini Pietro fu Nicola ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 61 ordinale, n. 307 di protocollo e numero 742 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Forlì in data 17 dicembre 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ad esso signor Nunziatini il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 12 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Fiore Pasquale fu Annibale ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2411 ordinale, n. 874 di protocollo e numero 40,546 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, in data 20 febbraio 1909, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 375, consolidato 3.75 0[0, di proprietà e corrispondente certificato d'usufrutto con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Fiore Pasquale fu Annibale il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 12 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 agosto, in L. 100.19.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 agosto 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.13 20	102.25 20	103.69 25
3 1/2 % *netto* ...	103.56 87	101.81 87	103.15 98
3 % *lordo*	72.07 08	70.87 08	71.18 88

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a:

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella sezione di lettere e filosofia;

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 6 vincitori del concorso nella sezione di lettere e filosofia ed ai primi 5 dei vincitori nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8. Però, se fra i vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale dei vari concorrenti, le altre donne che fossero riuscite vincitrici del concorso avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o sussidi, questi potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola proporrà al Ministero, fra i primi 5 vincitori del concorso, quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e della graduatoria del concorso nel fare la designazione dei posti per l'una e per l'altra categoria, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 2 novembre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1909, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1909, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedanò nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 23 giugno 1877, n. 4002 (serie 2ª).

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore
Pisa, il 4 agosto 1909.

Il direttore
U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno mag-

giormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatori e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio direttivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatori in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatori i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola, conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatori nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà, per questo il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico, e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatori e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica o dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitarî per i corsi che la facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario pe la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concosso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Per concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o pel primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatori, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in inscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno vorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 29 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per la esecuzione di esso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 giugno 1909, n. 8852, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, col quale sono stati indetti gli esami per la promozione a verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio;

Ritenuto che le esigenze del servizio negli uffici metrici rendono necessario di prorogare i termini fissati per gli esami di promozione e che è opportuno altresì di modificare le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale sopracitato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero;

Determina:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 7 giugno 1909, n. 8852, sopracitato, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Art. 1.

È aperto il concorso a due posti di verificatore di 3ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio con lo stipendio annuo di L. 3500, da conferirsi per merito distinto.

Sono indetti altresì gli esami per conseguire l'idoneità per la promozione alla classe medesima.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli per idoneità avranno luogo secondo le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili o giusta i programmi annessi al regolamento per il servizio metrico sopracitato.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 17 del regolamento generale 24 novembre 1908, sono ammessi all'esame di concorso per merito distinto i verificatori, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione metrica; ed all'esame d'idoneità i verificatori che alla stessa data abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nell'Amministrazione medesima. Questi termini sono ridotti di due anni per i verificatori forniti di laurea.

Art. 3.

Coloro che intendono prender parte agli esami dovranno farne domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio su carta bollata da L. 1. La domanda dovrà pervenire non più tardi del 30 novembre 1909 ed in essa il candidato dovrà dichiarare se intende di partecipare al concorso per merito distinto o di sostenere l'esame d'idoneità.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo a Roma nel mese di gennaio 1910 ed in giorni che saranno all'uopo destinati, avuto riguardo alle necessità di servizio, negli uffici metrici.

Art. 5.

Le prove scritte ed orali, tanto per concorso di merito distinto, quanto per l'esame d'idoneità, saranno date per cura di cinque membri della Commissione superiore metrica, compreso il presidente, all'uopo delegati dalla Commissione superiore medesima, i quali costituiranno la Commissione esaminatrice e di vigilanza.

Art. 6.

I due candidati che la Commissione esaminatrice avrà dichiarato vincitori del concorso per merito distinto saranno promossi verificatori di 3ª classe secondo la graduatoria dei punti riportati ed avranno la precedenza su quelli che avranno superato l'esame di idoneità.

Ai candidati che si presentano al concorso per merito distinto e non riescono vincitori, ma raggiungono il minimo dei punti fissato dal programma annesso al regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono applicabili le disposizioni dell'art. 16 del regolamento generale per l'esecuzione della legge sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 7.

I candidati che avranno superato gli esami di idoneità saranno classificati secondo la rispettiva anzianità di ruolo alla data del presente decreto e in tale ordine saranno promossi verificatori di 3ª classe, nella proporzione dei due terzi dei posti che si renderanno vacanti, rimanendo dispensati da ulteriori esami di idoneità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE — SERVIZIO IV

PROGRAMMA DI CONCORSO.

I. È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti nel servizio della navigazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1 posto d'ispettore principale a L. 4500 annue lorde
2 posti d'ispettore a . . . . » 3000 » »

II. I concorrenti dovranno fare pervenire non più tardi del 10 settembre 1909, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio IV) in Roma la domanda di ammissione unendovi i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

b) certificato di nascita, avvertendo che i limiti massimi di età restano stabiliti a 35 anni per i posti d'ispettore ed a 40 per quello d'ispettore principale, alla data del 10 settembre suddetto;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° agosto 1909, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) certificato penale netto, di data non anteriore al 1° agosto 1909, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

f) fotografia con la firma;

g) patente di capitano di lungo corso rilasciata dal Ministero della marina, o documenti equivalenti alla detta patente, a termini dell'art. 64 del Codice per la marina mercantile e art. 178 del relativo regolamento;

h) libretto di matricolazione oppure estratto autentico del foglio matricolare, dal quale risulti esattamente specificato il periodo d'imbarco compiuto in ciascuno dei gradi della gerarchia di bordo, ed il nome dei piroscafi sui quali l'imbarco fu compiuto;

i) certificati degli impieghi tecnici-amministrativi disimpegnati negli uffici dell'Amministrazione marittima governativa o presso le grandi Società di navigazione: in detti certificati dovranno risultare le speciali funzioni esercitate, il tempo trascorso in tali funzioni ed il modo come vennero disimpegnate;

k) certificati di studi eventualmente compiuti, diplomi d'ingegneria o di scienze economiche e commerciali, conoscenza di lingue estere, ed ogni altro documento o pubblicazione che il concorrente stimasse utile di presentare.

Per il posto d'ispettore si richiede un minimo di due anni di servizio prestato in una grande Amministrazione marittima di cui alla lettera *i*); e per il posto d'ispettore principale si richiede inoltre che il concorrente abbia esercitata la dirigenza di un importante reparto tecnico-amministrativo marittimo per un periodo non minore di due anni.

La mancata presentazione, nel limite di tempo fissato per la domanda, anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere dall'*a*) all'*i*) comprese potrà determinare l'esclusione dal concorso.

III. La domanda d'ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta da bollo da L. 1.20 secondo il modello indicato in calce al presente programma, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza

obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza chè l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunziata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

IV. La Commissione esaminatrice verrà costituita da tre membri nominati dal direttore generale.

Alla detta Commissione potrà poi essere aggregato altro componente per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito viene definitivamente sostituito.

La Commissione esaminerà i titoli dei concorrenti, ed in seguito al risultato di tale esame stabilirà anzitutto quali di essi non abbiano requisiti sufficienti per coprire i posti messi a concorso, e, dopo assunte tutte le informazioni, che giudicherà opportune, compilerà l'elenco dei concorrenti che vengono ammessi alla visita sanitaria.

V. La visita sanitaria verrà eseguita da apposita Commissione che giudicherà inappellabilmente se i concorrenti stessi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

VI. La Commissione esaminatrice, dopo le verbali interrogazioni che riterrà conveniente rivolgere ai concorrenti per l'accertamento delle loro cognizioni scientifiche, professionali e delle lingue straniere, procederà alla votazione sui titoli posseduti dai candidati che furono riconosciuti idonei alla visita sanitaria, nonchè alla graduatoria di merito per ciascuna delle due categorie dei posti messi a concorso.

VII. I concorrenti riusciti vincitori dei posti messi a concorso saranno chiamati a prestare servizio entro il 1° gennaio del 1910.

Agli altri concorrenti verranno restituiti i documenti prodotti.

I concorrenti riusciti vincitori dei posti messi a concorso verranno assunti in servizio di prova e saranno assoggettati al regolamento del personale approvato con R. decreto n. 417 del 22 luglio 1906, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni portate dalla legge n. 418 del 9 luglio 1908 pubblicata nella *Gzzzetta ufficiale* n. 173 del 25 luglio suddetto.

La loro nomina a stabile avrà luogo dopo almeno due anni di lodevole servizio e di provata attitudine alle funzioni ad essi affidate.

VIII. Qualora i vincitori del concorso non si presentassero in servizio nel termine prefisso e nella località loro assegnata, verranno considerati come rinuncianti all'impiego ed in loro vece l'Amministrazione avrà facoltà di nominare altri degli assumibili, secondo l'ordine della graduatoria.

Eguale facoltà l'Amministrazione si riserva di esercitare per coprire posti che si rendessero vacanti fino al 31 dicembre 1910, chiamandovi, sempre in ordine di graduatoria, altri degli assumibili purchè al momento della eventuale assunzione conservino sempre la prescritta idoneità fisica ed i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente programma di concorso.

IX. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere, per recarsi alla visita medica, per essere interrogati dalla Commissione esaminatrice e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi due della graduatoria di merito per i posti di ispettore principale e i primi quattro di quella per gli ispettori.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio in ferrovia, far riempire dal bigliettario della stazione di partenza l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed all'esame, tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio IV) che provvederà per il rimborso dell'importo.

La Direzione generale.

Alla direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio IV.

Roma.

Il sottoscritto . . . . domanda di partecipare al concorso indetto col programma in data 8 agosto 1909 pubblicato da codesta Direzione generale, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma stesso.

(1) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo.

(2) . . . .

Firma (Casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data. . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

(1) In caso diverso l'aspirante dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere, dovrà aggiungere analoga richiesta, indicando su quali delle tre lingue (francese, tedesca e inglese) intende essere esaminato.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Mandano da Costantinopoli che il Consiglio dei ministri ha continuato ieri la discussione circa la Nota greca.

Nelle sue dichiarazioni ai giornali il Gran Visir ha detto che, da un certo punto di vista, la Nota greca è soddisfacente su tutto ciò che il Governo turco chiedeva alla Grecia.

La Nota dichiara infatti che il Governo ellenico non ebbe mai il desiderio, nè l'intenzione di annettersi l'isola di Creta e che la Grecia non è affatto immischiata nell'agitazione cretese, o continua invece, come per il passato, a tenere un'attitudine leale verso la Turchia. Nondimeno – soggiunse il Gran Visir – le dichiarazioni della Grecia sono incomplete, ed hanno bisogno di essere rafforzate. La Turchia non intende di provocare un conflitto, ma la popolazione è così agitata che bisogna che la Porta ottenga una soluzione della questione cretese rispondente al suo onore ed alla sua dignità. La Porta non tratta colla Grecia per ottenere questa soluzione, ma la attende dalle potenze protettrici. La risposta del primo ministro di Grecia è semplicemente una Nota verbale al ministro di Turchia in Atene.

Il Gran Visir, il cui linguaggio appariva *molto* rassicurante, ha detto terminando che non vi è alcun motivo di allarme.

Secondo informazioni da fonte competente, il Consiglio dei ministri avrebbe deciso di formulare una nuova Nota, colla quale la Porta, trovando soddisfacente parte della Nota greca, obietta che la bandiera greca in Creta fu issata dagli ufficiali greci della gen-

darmeria ed invita la Grecia a sconfessare le mene degli ufficiali greci che si trovano celati in Macedonia, a Janina, nell'isole dell'arcipelago ed a Creta, delle quali la Porta possiede le prove.

Soltanto su questa base la Nota dichiara possibile il ristabilimento delle buone relazioni tra i due paesi.

Un telegramma odierno da Costantinopoli dichiara che la Nota turca sulla questione cretese è stata telegrafata ier sera al ministro ottomano ad Atene e verrà presentata quest'oggi al Governo ellenico.

Contemporaneamente, a La Canea vanno prevalendo propositi di moderazione e di pace. Infatti, il Governo comunica che nella riunione dei membri dell'assemblea cretese e dei candidati battuti nelle ultime elezioni, vari oratori hanno espresso l'opinione che i consigli dati dalle potenze debbono essere eseguiti.

Una Nota dell'*Agenzia Reuter* dice a questo proposito che la Commissione esecutiva cretese ha informato i consoli delle potenze protettrici che è pronta a sottomettersi alle decisioni delle potenze riguardo alla questione della bandiera. Tuttavia domanda che le si conceda qualche tempo a causa della sovraeccitazione che regna nel paese.

***

Sulla possibilità dell'apertura dei Dardanelli in occasione del prossimo incontro dello Czar col Sultano, di cui abbiamo già fatto cenno, la *Neue Freie Presse* vede sorgere tutta una nuova situazione marittima.

Il primo effetto dell'apertura - dice l'autorevole giornale viennese - sarebbe l'aumento della flotta da parte della Turchia e della Russia. Vedremmo sorgere nel Mediterraneo orientale due nuove potenze marittime. La Russia, spostandosi dal Baltico, ove non ha avvenire, diverebbe una potenza marittima mediterranea.

Esaminata dal punto di vista della triplice *entente*, la nuova potenza marinara russa diverrebbe l'estrema ala mediterranea della potenza inglese.

L'Inghilterra e la Russia si tenderebbero la mano nel Mediterraneo e l'Inghilterra potrebbe diminuire la sua flotta in questo mare per rafforzarla altrove.

Le due potenze più direttamente toccate dall'intervenire della Russia nel Mediterraneo, sarebbero le potenze adriatiche: l'Austria e l'Italia, che ne verrebbero forzate ad aumentare i loro mezzi offensivi e difensivi.

L'adesione inglese all'apertura dei Dardanelli può quasi parer una risposta al proposito dell'Austria di costruire quattro *dreadnoughts*, e si può supporre che l'Inghilerra miri a completare al sud, accerchiando l'Austria e l'Italia, la linea d'accerchiamento che avvolge la Germania al nord.

Già solo la possibilità di una rapida comparsa di navi russe nell'Adriatico sarebbe una ragione sufficiente per accrescere la nostra difesa marittima.

L'Austria entrerebbe nel novero di quegli Stati a cui occorre una grande marina e soprattutto l'Italia dovrebbe preoccuparsi dal punto di vista della sua strategia marittima dei mutamenti che si compirebbero nel Mediterraneo.

***

Il Governo serbo, a dissipare talune notizie infondate circa la Serbia, propagatesi in questi ultimi tempi, ha fatto pubblicare una Nota con la quale smentisce recisamente non solo la malattia che affliggerebbe Re Pietro, ma soprattutto il grande avvenimento che si preparerebbe in Serbia per il 18 corrente e l'occupazione del Sangiaccato di Novi Bazar nel caso d'una guerra greco-turca.

Le relazioni serbo-turche - assicura la Nota - sono amichevolissime e nemmeno i recenti incidenti di frontiera, che fra breve saranno risolti fra i due Governi, hanno potuto turbarle.

***

Mandano da Cristiania al *Times* che da qualche giorno il Parlamento norvegese tiene sedute segrete per discutere alcuni progetti concernenti la riorganizzazione dell'esercito, e a questo proposito una discussione assai viva si era elevata tra il ministro della guerra e la Commissione parlamentare.

Dopo avere ottenuto cambiamenti parziali nel progetto della Commissione, il ministro ha accettato di continuare le discussioni basandosi su questi cambiamenti.

Vi sono molte probabilità che quest'anno si possa arrivare ad un risultato positivo.

I socialisti sono disorientati, poichè speravano cavare profitto dalle divergenze d'opinioni fra i cittadini per propagare l'idea del disarmo.

***

I giornali inglesi pubblicano il testo del decreto del 9 giugno 1909 che abolisce definitivamente la schiavitù a Zanzibar. Questo documento è interessantissimo, particolarmente in ciò che concerne la istituzione d'una sorta di pensione per la vecchiaia per gli schiavi liberati « che non sono più capaci di lavorare, sia perchè l'età, le malattie o le infermità li hanno resi incapaci di guadagnarsi la vita, sia perchè i loro precedenti padroni hanno rifiutato di fornir loro dei soccorsi ai quali avevano diritto ».

Essi potranno allora ricorrere ai « commissari di schiavitù », e se il reclamo è fondato, questi ultimi, con l'autorizzazione del primo ministro, daranno loro soccorsi pecuniari.

***

Telegrafano da La Paz che il nuovo Gabinetto boliviano è così composto:

Presidente, Angelo Medina; istruzione pubblica, Sanchez Busamente; interno, Alessandro Somuto; guerra, Andrea Munoz; agricoltura, Zegarra; affari esteri, José Manuel Pando, già presidente del Consiglio.

La partecipazione di Pando al Gabinetto eviterà probabilmente la guerra.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

La spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi. — È universale l'omaggio di ammirazione e di plauso per il Principe italiano che ha dato una nuova, splendida prova d'ardimento e di forza.

L'*Eclair* di Parigi, occupandosi ieri nel suo articolo di fondo della ascensione del duca degli Abruzzi sull'Himalaja, scrive:

« Non è mediocre vittoria quella che il duca ha riportato nelle solitudini glaciali dell'Himalaja. L'ascensione del Goodwin Auster fino all'altitudine di 24,600 piedi, la maggiore che la energia umana abbia finora raggiunto, sulla più alta montagna del globo, rappresenta certamente un prodigioso sforzo. Questa vittoria, cui la razza anglo-sassone aspirava, appartiene alla razza latina, che detiene il *record* del mondo.

Il principe ritrae dal suo viaggio questa ricompensa dovuta ad una vita di imprese audaci, e non sarà facilmente superato »

L'articolo continua poi notando le difficoltà immense che gli esploratori dovettero superare e conclude compiacendosi che il duca abbia avuto la fortuna di sfuggire agli incalcolabili pericoli che ha sfidato, e notando tuttavia come la fortuna non può non assistere chi dà prova di un coraggio quale il principe ha dimostrato.

Il *Gil Blas*, dando la notizia della vittoria del principe italiano, ricorda le altre ardite esplorazioni da lui compiute.

Nell'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Dagli ultimi dati inviati recentemente dal governatore dell'Eritrea si rileva come l'introito della dogana di Massaua è risultato nel mese di giugno u. s., di L. 97,579, con un sensibile aumento su quello del corrispondente mese dell'esercizio precedente.

Il gettito totale poi di quella dogana si è elevato, nell'esercizio testè decorso 1908-909, a L. 835,714, di fronte ad un totale di lire 848,863 quale fu nel precedente esercizio 1907-908 realizzando così una differenza in più di L. 36,851 ».

Smentita. — Il Comitato italiano per il Congresso medico internazionale di Budapest dichiara in modo assoluto che la lingua italiana è lingua ufficiale del Congresso e come tale ammessa, non solo in tutte le sedute, ma anche nella pubblicazione degli atti.

R. Istituto veneto di scienze, lettere, arti. — Premi di fondazione Querini Stampalia. — Concorso per l'anno 1912: Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 4 luglio 1909: « Aldo Manuzio il Vecchio e l'Accademia Aldina ». Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1912.

Il premio è di L. 5000.

Il Congresso degli apicultori. — Dal 26 al 29 corrente avrà luogo in Firenze il IV Congresso degli apicultori italiani.

Le adunanze e le discussioni degli interessanti temi si terranno nella sala del Comizio agrario, piazza della Signoria, 8, e faranno seguito gite e riunioni istruttive.

Le iscrizioni si ricevono al Comizio agrario di Firenze fino alle ore 17 del giorno 15 agosto, per aver diritto a ricevere la richiesta per ribasso ferroviario, concesso dalla Direzione generale delle ferrovie a coloro che interverranno al Congresso, e cioè per l'andata dal 20 al 30 agosto e pel ritorno dal 26 agosto al 10 settembre.

Comunicazioni radiotelegrafiche. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Sono accettati radiotelegrammi da tutti gli uffici telegrafici del Regno per i seguenti piroscafi:

Köning Albert, che sarà in comunicazione con Capo Mele e Palmaria il 13 corrente;

Verona, con San Giuliano di Trapani il 13 detto.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è partita da Buenos Aires per Punta Arenas. — La *Puglia* è partita da Chemulpo per Wei hai wei.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay il *Capri*, della N. G. I. — Da Buenos Aires è partito per Genova l'*Argentina*, della Veloce. — Da Las Palmas ha proseguito per Genova il *Cordova*, del Lloyd italiano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MELILLA, 11. — La tranquillità è regnata durante tutta la giornata.

MADRID, 12. — Si ha da Penon de la Gomeoa, 11, che la piazza e la cannoniera hanno continuato per tutta la giornata a bombardare la collina, ove si trova il nemico. Questi ha preso la fuga. L'artiglieria spagnuola ha bombardato i *duar* delle tribù vicine. Vi sono molti morti e feriti.

BUENOS AIRES, 12. — Dopo una lunga ed animata discussione, la Camera ha approvato l'intervento federale della provincia di Cordoba.

BRESLAVIA, 12. — La *Gazzetta della Slesia* ha da Kattowitz: Stamane soldati russi hanno aperto il fuoco contro un pallone tedesco, che traversava la frontiera russa, presso Przelaika, prima che avesse raggiunto la frontiera.

Il pallone dovette discendere. Tre degli aereonauti sono morti ed uno è gravemente ferito.

BERLINO, 12. — Il comandante del secondo corpo d'armata, von Heeringen, è stato nominato ministro della guerra.

BERLINO, 12. — Il *Wolff Bureau* riceve da Beuthen: Il Commissariato reale della frontiera dichiara che la notizia che soldati russi abbiano fatto fuoco contro un pallone tedesco è infondata. Il pallone, con tre ufficiali, traversò stamane la frontiera. Gli ufficiali furono arrestati, ma, dopo la verifica dei loro passaporti, vennero rilasciati.

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni.* — Si approva per alzata e seduta l'art. 11 della legge di finanza e si toglie la seduta alle 6 del mattino.

COPENAGHEN, 12. — Il Re ha incaricato il conte Holstein-Ledreborg di costituire il nuovo Gabinetto.

Il conte Holstein ha dichiarato al Re di essere disposto in massima ad accettare l'incarico, ma che chiedeva tempo fino a domani per prendere una decisione definitiva.

DUNKERQUE, 12. — Paulhan ha eseguito alcuni voli nel pomeriggio ma è caduto più volte, cosicchè il motore dell'aeroplano è danneggiatissimo. Egli riparte per Parigi.

MADRID, 12. — Un dispaccio ufficiale da Alhucemas dice che i Mauri fedeli alla Spagna, montati su di una scialuppa, sulla quale sventolava la bandiera bianca sono sbarcati iersera nella piazza ed hanno detto che il bombardamento di ieri ha causato numerosi morti e feriti fra i Cabili.

Un dispaccio ufficiale da Melilla dice che, mentre una compagnia di fanteria modificava ieri le sue posizioni, i Cabili l'hanno attaccata. Si è impegnato un leggero fuoco di fucileria. Due spagnuoli sono rimasti feriti.

STOCCOLMA, 12. — Anche l'ottava giornata di sciopero è trascorsa tranquillamente. La ripresa del lavoro è oramai evidente.

Il *Dagbladet* ed altri giornali ritengono che lo sciopero scomparirà gradatamente, benchè i padroni, messi ormai sull'avviso, non accetteranno più alcun accordo di lunga durata.

Tra gli operai che riprendono il lavoro si notano quelli dei grandi stabilimenti di lavorazioni di ferro e delle segherie di legno.

I portalettere di Stoccolma hanno deciso di continuare il lavoro. 1700 operai della città hanno sospeso il lavoro, 300 lavorano sempre.

La Borsa è ferma, con tendenza a migliorare.

Benchè l'ordine pubblico sia completo, le autorità vigilano a che esso sia mantenuto.

Le poste, i telegrafi ed i treni viaggiatori hanno funzionato senza interruzione alcuna.

Si ha da Lulea che gli impiegati delle ferrovie respingono le pressioni che vengono loro fatte di sospendere il lavoro e non prendono nemmeno parte alle riunioni indette.

A Skara gli impiegati delle ferrovie si sono astenuti, dietro ordine dei loro sindacati, di pagare ognuno cinque corone per settimana alla cassa degli scioperanti.

Lo sciopero dei tipografi può dirsi che passi inosservato.

ADDIS ABEBA, 12. — Ras Tasamma, tutore dell'erede presuntivo principe Lig Jasu, è stato insignito dei pieni poteri per controllare tutti gli affari dell'Impero.

MADRID, 12. — Si annunzia da Penon de la Gomera che gli indigeni hanno nuovamente aperto il fuoco iersera dal lido del mare contro la piazza.

La guarnigione ha risposto vigorosamente.

La cannoniera *General Concha* ha preso parte al combattimento. Due spagnuoli sono rimasti feriti.

BERLINO, 12. — L'Imperatore Guglielmo ha diretto al generale von Hainem una lettera autografa nella quale, rilevando che è stato solo per suo desiderio che lo ha esonerato dalle sue funzioni, gli esprime i ringraziamenti per i servigi da lui resi al paese ed auguri che esso sia ancora per lungo tempo conservato all'esercito.

SALONICCO, 12. — La notte scorsa tre medici militari sono stati chiamati dall'ex-Sultano, Abdul Hamid, alla Villa Allatini.

L'ex-Sultano Abdul Hamid è malato alla gola, ma il suo stato non presenta alcun pericolo.

OPPELN, 12. — Si ha da fonte ufficiale la seguente narrazione di quanto avvenne dopo sceso a terra il pallone tedesco in territorio russo.

Quando l'aereostato fu in vista dei soldati russi a guardia della frontiera, questi spararono a salve, ciò che è il segnale abituale per avvertire i posti vicini. Infatti da ogni parte giunsero pattuglie, che aiutarono gli aereonauti a discendere a terra. Dopo la verifica dei passaporti, gli aereonauti furono rilasciati in libertà e non furono menomamente disturbati.

È assolutamente falso che le fucilate siano state tirate sopra di essi e che gli aereonauti o il pallone sieno stati colpiti.

Detto pallone è lo *Tschedi*, appartenente all'Aereo-club di Berlino e gli aereonauti che lo montavano erano i dottori Brinkamann e Messler.

TANGERI, 12. — Il generale Marina ha autorizzato due delegati riffani ad imbarcarsi a Melilla per Tangeri.

Questi delegati sono arrivati qui ieri.

Essi sono incaricati di domandare ad El Guebbas ed alla legazione spagnuola le condizioni della pace.

STOCCOLMA, 13. — L'Associazione degli impiegati postelegrafici di Stoccolma ha deliberato di non partecipare allo sciopero. Il *referendum* indetto tra gli operai telegrafici e telefonici della Svezia avrebbe dato lo stesso risultato.

L'Associazione dei tipografi ha respinto la proposta del ritorno immediato al lavoro.

LA PAZ, 13. — Il dott. Eliodoro Villazon è stato eletto presidente della Bolivia.

MELILLA, 13. — Un convoglio ha rifornito le posizioni avanzate. Oggi nulla vi è stato di nuovo se non che i Mauri hanno sparato e ferito gravemente un soldato.

Un Mauro, addetto all'artiglieria a Melilla, fedele alla Spagna, dice che i nemici, a gruppi disseminati, discendono la sera in prossimità della linea della ferrovia spagnola con lo scopo di distruggerla, favoriti dall'oscurità della notte. Ma, mercè i proiettori elettrici, questi gruppi vengono sempre scoperti dai soldati spagnoli.

Alle 3 del mattino i Mauri si ritirano sulle montagne; l'artiglieria spagnola fa fuoco e si vedono i proiettili cadere sulle posizioni nemiche, ma i Riffani hanno nei loro *duar* grandi sotterranei ove si nascondono durante il fuoco per non uscire che quando il fuoco è terminato. Per questo da un *duar* apparso completamente distrutto si sono veduti poi, per mezzo di cannocchiali, uscire gli abitanti.

Non si parla ancora dell'avanzata spagnola.

Si crede che essa non si effettuerà prima di qualche giorno.

Il generale Marina è soddisfatto. La guarnigione è in eccellente stato di salute.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

12 agosto 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	5[illegible].60.
Barometro a mezzodì	754.77.
Umidità relativa a mezzodì	32.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 29 6. minimo 19.0.
Pioggia in 24 ore	gocce.

12 agosto 1909.

In Europa: pressione massima di 769 al NW; della Francia, minima di 712 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: Barometro lievemente salito sull'Italia settentrionale, disceso sulla meridionale, sino a 4 mm. all'estremo sud; temperatura generalmente aumentata sull'Italia superiore, diminuita sull'inferiore; temporali in Val Padana, Italia centrale e medio versante Adriatico.

Barometro: 762 lungo l'Alpi, 758 al sud.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali al nord, vari altrove; cielo sereno sull'Italia superiore, vario sull'inferiore con qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 agosto 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	22 6
Genova	1/2 coperto	calmo	29 0	22 0
Spezia	sereno	calmo	29 0	18 6
Cuneo	sereno	—	26 8	18 0
Torino	sereno	—	27 2	17 2
Alessandria	sereno	—	28 7	18 9
Novara	sereno	—	31 9	18 0
Domodossola	sereno	—	29 4	13 4
Pavia	sereno	—	29 3	17 6
Milano	sereno	—	30 7	19 5
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	29 6	17 2
Bergamo	sereno	—	27 6	20 5
Brescia	sereno	—	28 1	18 3
Cremona	sereno	—	29 0	19 5
Mantova	sereno	—	28 4	21 8
Verona	sereno	—	28 7	19 5
Belluno	sereno	—	26 7	15 4
Udine	sereno	—	27 8	20 2
Treviso	sereno	—	29 9	20 7
Venezia	sereno	calmo	27 7	22 2
Padova	sereno	—	27 3	20 5
Rovigo	sereno	—	27 5	22 0
Piacenza	sereno	—	27 8	19 1
Parma	sereno	—	27 5	19 3
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	sereno	—	27 1	20 9
Ferrara	sereno	—	27 0	20 3
Bologna	1/4 coperto	—	26 2	21 3
Ravenna	sereno	—	25 8	19 8
Forlì	1/4 coperto	—	25 0	19 0
Pesaro	sereno	calmo	31 4	22 0
Ancona	coperto	mosso	26 2	17 6
Urbino	nebbioso	—	24 4	18 8
Macerata	coperto	—	25 4	17 9
Ascoli Piceno	coperto	—	29 0	19 8
Perugia	sereno	—	27 0	16 6
Camerino	coperto	—	24 6	16 5
Lucca	1/4 coperto	—	30 7	17 8
Pisa	sereno	—	29 1	17 3
Livorno	sereno	calmo	28 0	18 8
Firenze	sereno	—	30 1	21 8
Arezzo	1/4 coperto	—	30 0	20 6
Siena	1/4 coperto	—	23 0	18 1
Grosseto	sereno	—	31 5	18 9
Roma	1/2 coperto	—	29 8	19 9
Teramo	coperto	—	28 5	17 3
Chieti	coperto	—	25 0	16 4
Aquila	—	—	—	—
Agnone	piovoso	—	28 6	12 9
Foggia	coperto	—	33 0	22 3
Bari	3/4 coperto	mosso	28 0	20 6
Lecce	3/4 coperto	—	32 0	20 2
Caserta	3/4 coperto	—	31 8	19 9
Napoli	coperto	calmo	28 6	20 2
Benevento	coperto	—	33 3	18 4
Avellino	coperto	—	27 7	18 2
Caggiano	1/2 coperto	—	27 4	15 7
Potenza	coperto	—	28 0	14 6
Cosenza	coperto	—	30 2	20 0
Tiriolo	piovoso	—	27 2	11 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	mosso	?	22 6
Palermo	1/4 coperto	calmo	35 6	18 6
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	26 0	20 5
Caltanissetta	sereno	—	31 0	23 3
Messina	1/2 coperto	calmo	35 8	22 4
Catania	sereno	calmo	37 9	22 2
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	36 3	22 0
Cagliari	sereno	mosso	31 6	20 0
Sassari	1/2 coperto	—	25 8	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*